

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

**N. 1149**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

(V. *Stampato Camera n. 2031*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 febbraio 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 febbraio 2002*

**Misure per favorire l'iniziativa privata  
e lo sviluppo della concorrenza**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## CAPO I

INTERVENTI PER FAVORIRE  
L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

## Art. 1.

*(Promozione e sviluppo di nuove  
piccole e medie imprese)*

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «ad elevato impatto tecnologico» sono inserite le seguenti: «ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

## Art. 2.

*(Disposizioni per la definizione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317)*

1. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.

## Art. 3.

*(Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili».

## Art. 4.

*(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64)*

1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono fissati termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso regolamento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonchè di relazioni standardizzate.

2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui

programmi di investimento destinatari degli interventi.

3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l'*iter* procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

#### Art. 5.

*(Modifica all'articolo 17 della legge  
27 febbraio 1985, n. 49)*

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

«3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per una quota pari al 50 per cento, in relazione a quelle, fra le società finanziarie suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente Titolo; e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori delle partecipazioni assunte ai sensi del medesimo Titolo come risultanti dall'ultimo bilancio approvato».

## Art. 6.

*(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)*

1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonchè dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.

3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano

altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.

4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è abrogato.

#### Art. 7.

##### *(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620.000 euro per l'anno 2002, di 7.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.

2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

## Art. 8.

*(Misure a sostegno degli investimenti  
in ricerca e sviluppo)*

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

## Art. 9.

*(Disposizioni per il territorio del Sulcis)*

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 12.911.000 euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## Art. 10.

*(Programmi intergovernativi nei settori  
ad alta tecnologia)*

1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.

2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.

3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.



## Art. 11.

*(Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)*

1. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, è determinato come segue:

a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;

b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.

## Art. 12.

*(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)*

1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente

comma, con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza».

Art. 13.

*(Incentivi per il settore delle fonderie)*

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 12.900.000 euro per l'anno 2002 e di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in esubero e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

#### Art. 14.

*(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

*b)* adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

*c)* revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

*d)* adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

*e)* riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con at-

tribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 15.

*(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e diritto d'autore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri

aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

#### Art. 16.

*(Operabilità del diritto d'autore  
sui disegni e modelli industriali)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 4), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.

2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

*(Intervento a sostegno del settore  
della proprietà industriale)*

1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo

all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonchè alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003.

2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO

#### Art. 18.

##### *(Premi con franchigia)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato».

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

## Art. 19.

*(Attuario incaricato)*

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.

## Art. 20.

*(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto)*

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di monitorare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento del comitato di cui al presente comma.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP».

5. Il comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedurali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.



## CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI POLITICA ENERGETICA

## Art. 21.

*(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale)*

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.

2. Il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di riserve di capacità di accesso alle nuove infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti che realizzano tali infrastrutture è disposto sino al raggiungimento di un livello di nuova capacità complessiva nazionale di importazione, determinato per tipologie di infrastrutture dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto delle finalità di cui al medesimo comma 1.

3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle attività produttive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per l'anno 2002, di 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 77.000.000 di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 22.

*(Fondo per la razionalizzazione  
della rete di distribuzione dei carburanti)*

1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

*(Gasdotti internazionali  
di importazione)*

1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a

decorrere dall'anno termico 1° ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.

2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.

#### Art. 24.

##### *(Contributo straordinario all'ENEA)*

1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003.

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre precedente.

3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

## Art. 25.

*(Elenco dei prodotti esplosivi)*

1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplosivi riconosciuti idonei all'impiego per attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplosivi, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplosivi, nei limiti del fondo di cui al comma 1.

## Art. 26.

*(Modifica all'articolo 1 della legge  
21 dicembre 2001, n. 443)*

1. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese».

## CAPO V

## MISURE ORGANIZZATIVE

## Art. 27.

*(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati)*

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

## Art. 28.

*(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili)*

1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle

disposizioni di cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di sette punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 29.

*(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580.000 euro annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

4. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

#### Art. 30.

##### *(Istituzione del punto di contatto OCSE)*

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice

di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).

2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

#### Art. 31.

*(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione)*

1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'ar-



articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:

a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;

b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;

c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

#### Art. 32.

*(Modifica all'articolo 4 della legge  
28 ottobre 1999, n. 410)*

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive».

2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla loro eventuale riconferma sulla base dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della durata dell'incarico liquidatorio.

#### Art. 33.

*(Modifica all'articolo 15 della legge  
31 gennaio 1992, n. 59)*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: «In caso di ritardato

od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo».

Art. 34.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge  
11 gennaio 2001, n. 7)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera *b)*, sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;

*b-ter*) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico o sociale, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico o sociale sia nettamente prevalente».

Art. 35.

*(Modifica all'articolo 18 della legge  
29 dicembre 1993, n. 580)*

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

## CAPO VI

MISURE DI ADEGUAMENTO  
A DISPOSIZIONI COMUNITARIE

## Art. 36.

*(Modifiche al decreto legislativo  
13 maggio 1998, n. 171)*

1. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è sostituito dal seguente:

«6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4».

2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di emergenza».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre adeguate procedure per garantire l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi attivati tramite chiamate di emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.

2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro».

